

Istituto Comprensivo Statale “don A. Toniatti”

Scuola Secondaria di primo grado

Fattori che concorrono al processo di valutazione per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva e all’esame di stato

Come definito dall’articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, “le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo”, se la frequenza scolastica è risultata non inferiore a $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale e se si è partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.

I Consigli di Classe dell’istituto “don A. Toniatti” utilizzeranno i seguenti:

Fattori che concorrono al processo di valutazione per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva e all’esame di stato.

1. Esiti degli interventi di recupero e/o sostegno adottati e documentati.
2. Progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza.
3. Livelli di apprendimento delle discipline, presenza di insufficienze gravi e consolidate, acquisizione delle competenze sociali e civiche.
4. Prerequisiti utili a evitare che venga compromesso il successivo processo di apprendimento.
5. Livello di autonomia nell’organizzazione del proprio apprendimento.
6. Impegno e responsabilità.
7. Partecipazione e collaborazione.

Criteri di non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del i° ciclo di istruzione

1. Le difficoltà sono tali da pregiudicare il percorso scolastico futuro e le autonomie nell’esercizio della cittadinanza.
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati di recupero per migliorare gli apprendimenti senza tuttavia ottenere risultati apprezzabili/rilevanti.
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le proprie difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe
4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento più favorevoli rispetto a quelli già sperimentati senza esito.

In sede di scrutinio se il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternativa è determinante per la decisione di non ammissione, assunta dal Consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.